

**Sentenza: 10 febbraio 2016, n. 64/2016** (*deposito del 24 marzo 2016*)

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica

**Parametri invocati:** artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Veneto

**Oggetto:** art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89

### **Esito**

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016»
- 2) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. n. 66 del 2014 promosse, in riferimento agli artt. 119, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione.
- 3) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. n. 66 del 2014, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

**Estensore nota:** Matteo Boldrini

### **Sintesi**

La Regione Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione.

La disposizione impugnata, modificando l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), alla lettera a), ha stabilito il 1 luglio 2014, invece del previgente 1 gennaio 2015, come momento dal quale debbano essere ridotti del 15% i canoni di locazione passiva ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni pubbliche, e, alla lettera b), ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 4 e dell'art. 6 del d.l. 95/2012 anche alle Amministrazioni non statali, prevedendo per quanto riguarda

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di adozione di misure alternative, da cui però devono derivare risparmi non inferiori rispetto a quelli previsti.

A giudizio del ricorrente la disposizione impugnata imporrebbe una misura permanente e dettagliata senza alcun tipo di intesa con le Regioni, travalicando quando previsto dalla Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato verso gli enti locali e le Regioni violando quindi quanto previsto dagli artt. 117, 119 e 120.

Inoltre sempre a giudizio della Regione ricorrente, la disposizione impugnata imporrebbe una riduzione generalizzata e priva di riferimenti all'ammontare medio dei costi dei canoni di locazione, colpendo indiscriminatamente Regioni virtuose, che avevano già raggiunto risultati significativi nella riduzione dei propri costi, e Regioni meno virtuose. Per questi motivi la disposizione impugnata sarebbe quindi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per quanto riguardanti il principio di ragionevolezza e quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

A giudizio della Corte non sono ammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli artt. 119, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione in quanto la Regione ricorrente non precisa la ragioni della violazione, limitandosi a invocare la necessità di una intesa senza precisare perché la Costituzione imporrebbe nella fattispecie il coinvolgimento delle Regioni.

La Corte ha più volte stabilito (sentenze n. 79 e n. 44 del 2014, n. 205 del 2015) che le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica solo in presenza di due requisiti: la presenza di un limite complessivo alla spesa corrente tale da lasciare alle Regioni un margine di discrezionalità nell'allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e i diversi obiettivi di spesa e il carattere transitorio di tali disposizioni.

A giudizio della Corte la disposizione impugnata soddisfa il primo requisito in quanto, pur in presenza di una riduzione estremamente puntuale, la riduzione del 15% dei canoni di locazione, lascia alle Regioni la possibilità di adottare misure differenti a patto che da esse non derivi un risparmio inferiore da quanto previsto dall'applicazione della disposizione. È quindi concessa facoltà alle Regioni di adottare misure differenti, fatto salvo il risparmio complessivo che ne deve derivare.

Tuttavia la disposizione impugnata non soddisfa la seconda condizione di legittimità, poiché non prevede un arco temporale di riferimento nel quale debba trovare applicazione la norma, identificandone la transitorietà. La Corte, già in altre pronunce (sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013), ha rilevato il carattere necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, che vengono scandite da leggi di stabilità a carattere triennale, arco temporale in cui quindi deve essere ritrovata l'applicazione della norma. La disposizione censurata è intervenuta a correggere i conti pubblici relativamente al triennio considerato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) che fa riferimento agli anni dal 2014 al 2016. Le caratteristiche dell'intervento legislativo consentono quindi di individuare l'anno 2016 come termine entro cui circoscrivere le misure restrittive alla spesa regionale.

Infine la Corte, in merito alle questioni di costituzionalità sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, le ritiene non fondate, in quanto la disposizione impugnata prevede la riduzione del canone di locazione come uno degli strumenti per la riduzione della spesa ma non come il solo disponibile, lasciando libere le Regioni di utilizzare strumenti alternativi e stabilendo il risparmio complessivo che da essi ne deve derivare. Le Regioni che ritenessero di subire un irragionevole e grave pregiudizio alla propria attività istituzionale da una riduzione dei canoni di locazione, hanno

quindi la facoltà di non applicarla, adottando però misure che garantiscano un risparmio di pari importo.

Per i motivi sopra esposti la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano fino all'anno 2016, l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata relativamente agli artt. 119 e 120 e la non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata relativamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione.